

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 DI ORISTANO E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO PER L'EFFETTUAZIONE DI CONSULENZE NELLA MATERIA DI CHIRURGIA VASCOLARE PRESSO IL P.O. S.MARTINO DI ORISTANO.

T R A

L'Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano (C.F. e P.I. n. 00681110953) di seguito indicata come "ASL 5" rappresentata dal Direttore Generale Dott. Mariano Meloni, che agisce in nome e per conto della ASL5, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda in Oristano nella via Carducci n. 35,

E

L'Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro (cod. fisc. e p. i.v.a. 00977680917), di seguito indicata come "ASL 3" in persona del Direttore Generale dott. Antonio Maria Soru, nato a Nuoro il 30/03/1953, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima in Nuoro, nella via Demurtas n. 1;

PREMESSO

– che l'ASL 5 di Oristano ha necessità di avvalersi della collaborazione dell'ASL 3 finalizzata allo svolgimento di attività consulenza di Chirurgia vascolare presso il P.O. San Martino di Oristano, ed in particolare di:

a) consulenza per eventuali complicanze in corso di angiografia periferica;

b) consulenza per i pazienti affetti da vasculopatia periferica afferenti al reparto di Cardiologia – UTIC;

c) esecuzione di Eco-Doppler per i pazienti con indicazione clinica ad interventi di rivascularizzazione percutanea su vaso periferico.

– che l'attività sopra indicata può essere garantita, allo stato attuale, ricorrendo alla collaborazione del personale Medico esperto nella materia di Chirurgia vascolare, dipendente dell'ASL 3;

– la presente convenzione viene sottoscritta in esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL 5 n. _____ del _____;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'ASL 3 si impegna a collaborare con l'ASL 5 nell'attività consulenza di Chirurgia vascolare da svolgersi presso il Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano, attraverso l'opera di un Dirigente Medico esperto nella materia di Chirurgia vascolare dipendente dell'ASL 3, designato dalla stessa allo svolgimento dell'attività consulenziale di cui trattasi ed, in particolare, per l'esecuzione di:

a) consulenza per eventuali complicanze in corso di angiografia periferica;

b) consulenza per i pazienti affetti da vasculopatia periferica afferenti al reparto di Cardiologia – UTIC;

c) esecuzione di Eco-Doppler per i pazienti con indicazione clinica ad interventi di rivascularizzazione percutanea su vaso periferico.

ART. 2

L'ASL 5 affida al Dirigente Medico esperto nella materia di Chirurgia vascolare dipendente dell'ASL 3 e

designato dalla stessa, d'ora innanzi denominato prestatore d'opera, l'incarico di svolgere l'attività di consulenza professionale descritta nell'art. 1.

ART. 3

Le prestazioni di consulenza a favore dell'ASL 5, oggetto del presente accordo, verranno espletate dal Dirigente Medico a tal fine individuato dall'ASL 3, mediante accessi da svolgersi presso il P.O. "S. Martino di Oristano", secondo modalità da concordarsi con il Direttore della S.C. di Cardiologia -UTIC del P.O. S. Martino di Oristano, al di fuori del proprio impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi orari di attività previsti per l'attività istituzionale di competenza.

L'organizzazione delle suddette prestazioni che, di norma, sono quantificate nella misura di un accesso settimanale della durata minima di sei ore, sarà oggetto di accordo tra il Direttore della S.C. di Cardiologia -UTIC del P.O. S. Martino di Oristano ed il prestatore d'opera individuato dall'ASL 3, secondo le contingenti necessità dell'ASL5, fatte salve le esigenze prioritarie dell'ASL 3.

Le prestazioni di consulenza oggetto del presente accordo verranno espletate dal Dirigente Medico a tal fine individuato dall'ASL 3 ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del CCNL della Dirigenza Medica.

Il dirigente medico individuato dalla ASL 3 è autorizzato ad effettuare le prestazioni di consulenza presso la ASL 5 nel rispetto del limite orario delle 48 ore settimanali comprensive del proprio orario di lavoro svolto presso l'ASL 3 .

ART. 4

Per le prestazioni di consulenza oggetto della presente convenzione l'ASL 5 corrisponderà all'ASL 3 i seguenti compensi :

a) compenso onnicomprensivo lordo pari a € 1.000,00 (euro mille/00), per ogni accesso effettuato dal prestatore d'opera (della durata minima di 6 ore), fino ad un totale complessivo massimo di € 2.000,00 (euro duemila/00) per tutti gli accessi settimanali effettuati.

ART. 5

Il compenso lordo risultante dal computo come determinato al precedente art. 4 verrà corrisposto dall'ASL 5 all'ASL 3, che lo attribuirà secondo le percentuali previste nel proprio regolamento al prestatore d'opera avente diritto.

L'avvenuta esecuzione delle prestazioni effettuate sarà documentata dal Dirigente Medico che le ha erogate, mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito modulo che dovrà essere validato e controfirmato dal Direttore della Struttura Complessa di Cardiologia -UTIC del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano.

L'ASL 3, sulla base di tale documentazione, provvederà ad emettere la relativa fattura.

Il pagamento del corrispettivo a favore dell'ASL 3 dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data fattura tramite bonifico sul C/C n. _____ di tesoreria unica presso la Banca d'Italia.

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono esenti Iva ai sensi dell'art. 10 punto 18) di D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 6

Ferme restando le responsabilità personali del prestatore d'opera ascrivibili all'attività svolta in esecuzione della presente convenzione, rimane, comunque, a carico dell'ASL 5 la responsabilità diretta nonché l'organizzazione dei servizi nel cui contesto è svolta l'attività medesima.

Per lo svolgimento delle attività inerenti la presente convenzione l'ASL 5 si obbliga a tenere indenne il prestatore d'opera stipulando apposita polizza assicurativa per la copertura dei seguenti rischi :

- a) infortunio occorso al prestatore d'opera durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione ed infortunio in itinere in occasione dell'accesso alle strutture aziendali per lo svolgimento delle predette attività;
- c) danni involontariamente cagionati a terzi nell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione;

ART. 7

La presente convenzione, decorrerà dalla sottoscrizione dell'atto, avrà durata di un anno e potrà essere consensualmente prorogata previa adozione di specifico atto espresso sottoscritto dalle parti.

Le parti possono recedere dalla presente convenzione con un preavviso di trenta giorni dall'operatività del recesso, mediante comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte a mezzo raccomandata A.R., senza altri oneri per le parti se non relativamente ai compensi dovuti per le prestazioni già rese alla data di operatività del recesso.

ART. 8

I Contraenti si riservano la facoltà di risolvere in qualsiasi momento il presente contratto in tutte le ipotesi di inadempimento alle disposizioni in esso contenute.

ART. 9

Le apparecchiature, gli arredi, i presidi diagnostici connessi e utili all'attività del prestatore d'opera sono forniti dall'ASL5.

ART. 10

Con il presente atto, l'ASL 3 ed il proprio personale autorizzato alla collaborazione di cui al presente atto, sono autorizzati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, al trattamento dei dati personali comunicati/trasmessi dall'Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano per le attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento degli incarichi di cui alla presente convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dagli stessi.

Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore d'opera entra in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui alla presente convenzione dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgazione degli stessi

ART. 11

Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è, in via esclusiva, quello di Oristano.

ART. 12

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso a cura e spese della parte che intende richiederla. Le premesse alla presente convenzione fanno parte integrante e sostanziale della stessa.

Le eventuali modifiche dettate da diversi presupposti normativi ovvero da mutate condizioni operative degli enti devono essere proposte ed approvate con atto sottoscritto dalle parti.

Per quanto non espressamente pattuito e stabilito, le parti si rimettono alla disciplina di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile.

La presente convenzione è redatta in formato digitale e sottoscritta mediante apposizione delle firma elettronica ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Letto confermato e sottoscritto.

Oristano, _____
per l'Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano
il Direttore Generale
dott. Mariano Meloni

Nuoro, _____
per l'Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro
il Direttore Generale
dott. Antonio Maria Soru